



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per Interventi in materia di edilizia
scuolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'Istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

MIUR

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

Istituto Comprensivo "G. RODARI"

Via Alba n. 10 – 10032 Brandizzo – Tel. 011 9139049

Sito web: www.scuolebrandizzo.gov.it – e-mail: toic85300x@istruzione.it –

pec: toic85300x@pec.istruzione.it C.F. 82504010016

Prot. n. 3038/Q01

Brandizzo, 02/08/2017

Dott. Luigi Montanari

Via M. pescatore, 13

10073 – Ciriè (TO)

segreteriadottmontanari@gmail.com

Oggetto: incarico di sorveglianza sanitaria per il medico competente, ai sensi del D. lgs n. 81/2008.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO	l'articolo 18 lettere a e c del D. Lgs 81/2008;
VISTI	gli articoli 25, 38, 39, 41 del D. Lgs 81/2008;
VISTO	l'accordo Stato-Regioni del 2006 e la Delibera della Giunta Regionale n. 21-4814 dal 22/10/2012 (Regione Piemonte BU 46 – 15/11/2012);
CONSIDERATO	l'obbligo di nomina del Medico Competente determinato dalla scadenza naturale del precedente contratto;
VERIFICATO	il possesso dei titoli richiesti dall' articolo 38 del D. Lgs 81/2008 da parte del Dott. Montanari Luigi;
PRESO ATTO	della conferma delle competenze del Dott. Montanari Luigi che per il suddetto incarico si riassumono in € 500,00 oltre alla ritenuta d'acconto di € 125,00 per il totale di € 625,00

DETERMINA

che gli effetti del contratto stipulato con il Dott. Montanari Luigi, Specialista in Medicina del Lavoro con studio in Via M. Pescatore 13 - Ciriè (TO) - C.F. MNTLGR74S06L219V e con scadenza al 09/07/2017 in qualità di "Medico Competente", sono prorogati al 09/07/2018, alle condizioni di seguito riportate.

L'incarico di cui al presente contratto ha durata di un anno, con decorrenza dal 10/07/2017 al 09/07/2018 e potrà essere rinnovato alla sua scadenza, salvo disdetta a mezzo raccomandata con preavviso di almeno trenta giorni dalla data della scadenza.

Le attività tipiche oggetto del presente contratto riguarderanno il personale dell'Istituto Comprensivo "G. Rodari" in via Alba, 10 – Brandizzo (TO), ove, presumibilmente, avverranno le visite mediche calendarizzate. A fronte dell'incarico effettivamente svolto, la Scuola corrisponderà ad Dott. Montanari Luigi l'importo di € 625,00, oltre alla ritenuta d'acconto del 20% prevista per legge.

Il costo relativo per eventuale visita di controllo etilometrico sarà di € 10,00 al netto della R.A. del 20%.

Ogni visita medica che esula dalla normale sorveglianza sanitaria, quale rientro malattia, mutua, su richiesta del lavoratore, sarà conteggiata con un costo pari a € 20,00 a dipendente, al netto della R. A. e una trasferta di € 30,00 al netto della R.A. del 20%.

Nel caso in cui la visita fosse effettuata presso lo studio del dottore non verrà conteggiata la trasferta ma verrà addebitato solo il costo della visita.

Resta convenuto che l'Istituto Comprensivo consente l'uso dei propri ambienti, delle strutture e dell'organizzazione presso la propria sede per lo svolgimento della sua attività.

La collaborazione come sopra indicata per le sue specifiche caratteristiche (nessun vincolo di subordinazione, nessun obbligo di orario) e sia perché così esplicitamente voluto e dichiarato dai contraenti, non comporta nessun rapporto di lavoro subordinato.

La sorveglianza sanitaria del Personale dipendente si esplicherà in accertamenti sanitari preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni alla mansione cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della idoneità specifica; in accertamenti sanitari periodici volti a controllare lo stato di salute degli stessi.

Sarà dunque Suo compito:

- collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro; collaborare inoltre all'attuazione e valorizzazione di programmi volontari di promozione della salute, secondo i principi della responsabilità sociale;
- programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria, di cui all'articolo 41 del D.Lgs 81/2008, attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati, effettuare le visite mediche preventive e periodiche al Personale Collaboratore Scolastico e visitotest per il personale di Segreteria, addetti vdt;
- istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è da conservare con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;
- consegnare al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;
- consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e fornire le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio andrà conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del D.Lgs 81/2008;
- fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornire altresì a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del D.Lgs 81/2008 e, a richiesta dello stesso, rilasciare copia della documentazione sanitaria;
- comunicare per iscritto, in occasione della riunione periodica di sicurezza di cui all'articolo 35 del D.Lgs 81/2008, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornire indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori;
- visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa da stabilirsi in base alla valutazione dei rischi; l'indicazione di una periodicità diversa dall'annuale dovrà essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;

- redigere e inviare, in formato telematico al Servizio SPreSAL territorialmente competente, la relazione prevista dal comma 1 dell'art. 40 del DL 81/08;
- collaborare al processo di valutazione del rischio e alla stesura del Documento di Valutazione dei Rischi;
- partecipare alla riunione annuale periodica del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi;
- tenere il corso di formazione sull'alcol dipendenza e sull'abuso di sostanze alcoliche;
- collaborare alla predisposizione del Servizio di Pronto Soccorso;

L'Istituto Comprensivo, per quanto di propria competenza, provvederà:

- ad informarla sull'organizzazione scolastica, sui processi, e sui rischi connessi alla propria attività;
- a fornirle l'elenco del personale, con le relative mansioni ed aggiornarlo con tempestività;
- a stabilire le modalità di adempimento agli obblighi di informazione e formazione che coinvolgerà l'attività del medico competente;
- a gestire, in intesa con Lei, l'organizzazione delle visite mediche preventive e periodiche;
- ad organizzare, d'intesa con Lei, lo svolgimento dei sopralluoghi negli ambienti di lavoro;
- a custodire, con salvaguardia del segreto professionale (art. 622 del C.P.P.), le cartelle sanitarie e di rischio;
- ad organizzare la riunione periodica del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi lavorativi;

Per quanto riguarda, invece, il corpo insegnanti, essi rientrano nelle attività soggette a controllo per verifica assenza di alcol dipendenza e abuso acuto di sostanze alcoliche secondo quanto riportato dall'Intesa Stato Regioni 16 marzo 2006 e secondo quanto previsto dalla recente delibera della Regione Piemonte del 15/11/2012 in cui si riporta l'obbligo e le modalità di esecuzione di tali controlli. Per queste figure professionali, quindi, è previsto un controllo triennale mediante etilometro e, per coloro che risultassero positivi o su quelli su cui si abbia forte dubbio di presenza di problematiche alcol correlate, sarà possibile procedere ad una verifica mediante esame ematochimico con costi e modalità da stabilirsi per ogni singolo caso.

I compensi relativi a eventuali altri corsi di formazione (es. corso primo soccorso, alcol e sicurezza sui luoghi di lavoro) saranno valutati per ogni singolo caso.

Per quanto sopra Lei è vincolato alla segretezza delle informazioni ricevute nel corso del presente contratto di consulenza.

IL MEDICO COMPETENTE
Dott. Montanari Luigi

LA DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Rita Guadagni
Firma autografa sostituita a
mezzo stampa ai sensi dell'art. 3
comma 2 del D.lgs. n. 39/1993